

ENTI NON COMMERCIALI

Sodalizi sportivi: in arrivo il contributo a fondo perduto per il ristoro delle spese di sanificazione

di **Giusi Cenedese, Guido Martinelli**

Seminario di specializzazione

FISCALITÀ E CONTABILITÀ DELLE ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Come previsto dal c.d. **Decreto Sostegni bis**, entro i 60 giorni dalla pubblicazione in GU della Legge di conversione 106/2021 (la “Legge di Conversione”), lo scorso 16 settembre è stato approvato il tanto atteso **Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri** che definisce le modalità per **l'accesso al contributo a fondo perduto per le spese sanitarie, di sanificazione e prevenzione** sostenute nel “periodo emergenziale” come definito dal [D.P.C.M. 24.10.2020](#) da parte dei **sodalizi sportivi**.

La Legge di Conversione ha **elevato** a 86 milioni di euro (dai 56 milioni originariamente previsti) il **fondo di dotazione** destinato sia alle **società sportive professionistiche** che alle **associazioni e società sportive dilettantistiche** che, attraverso le federazioni di appartenenza, presenteranno l'istanza per la richiesta del contributo.

Potranno quindi beneficiare di questo aiuto:

- le **società sportive professionistiche** che nel corso dell'anno 2020 non hanno superato un valore della produzione pari a euro 100 milioni;
- le **associazioni e società sportive dilettantistiche**, iscritte al Registro Coni, affiliate ad organismi sportivi che svolgono discipline ammesse ai giochi Olimpici e Paraolimpici che ovviamente non hanno cessato l'attività alla data di entrata in vigore del D.P.C.M..

La presentazione della richiesta andrà effettuata **telematicamente**, con modalità che verranno rese note, **entro 30 giorni** dalla pubblicazione sul sito del Dipartimento per lo Sport del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai seguenti soggetti:

- presso le **Federazioni** o, a seconda delle indicazioni fornite dalle stesse, alle **Leghe per le società professionistiche**;

- presso le **Federazioni, Discipline Sportive Associate** ed **Enti di Promozione Sportiva** per le associazioni e società dilettantistiche.

Ai sensi dell'[articolo 3, comma 1, D.P.C.M.](#), saranno ammissibili le spese sostenute nel periodo intercorso tra il **24 ottobre 2020 ed il 31 agosto 2021**, relative a:

“a) la somministrazione di tamponi, sia antigenici che molecolari, a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti che presentano domanda di accesso;

b) la sanificazione degli ambienti in cui si svolge l’attività del soggetto che presenta la domanda di accesso al contributo;

c) l’acquisto di prodotti detergenti, disinfettanti e di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;

d) l’acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, colonnine automatiche per gel igienizzante, gel igienizzante, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

e) l’acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione;

f) la somministrazione di test sierologici per la ricerca di anticorpi anti SARS-CoV-2 a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui al comma 1;

g) i costi del personale sanitario specializzato, che non siano già a carico della finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

h) gli accertamenti effettuati a coloro che prestano la propria opera nell’ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti di cui all’articolo 2:

Visita medica;

Esame clinico effettuato dal Responsabile Sanitario, specialista in Medicina dello Sport;

Test da sforzo massimale con valutazione polmonare (test cardio polmonare) e saturazione O₂ a riposo, durante e dopo sforzo;

Ecocardiogramma color doppler;

ECC a riposo;

ECC Holter 24hr (inclusivo di una seduta di allenamento o di sforzo);

Esame Spirometria Completo (FVC, VC, MVV);

*Esami ematochimici;
Radiologia polmonare: TAC per COVID+;
Nullaosta infettivologico alla ripresa (per gli atleti COVID +).”*

Occorre fare presente che il D.P.C.M. precisa che **il 70% del contributo richiesto dovrà riguardare le spese di cui alle lettere a), b), c) e g) sopra evidenziate.**

Alla domanda di contributo dovrà essere allegata tutta la **documentazione attestante le spese sostenute**, suddivisa per categorie, con allegate le **fatture quietanzate** o analoghi documenti contabili comprovanti l'effettivo sostenimento dell'esborso.

Sarà poi compito della Federazione accertare i requisiti delle richiedenti il contributo e ad inviare al **Dipartimento per lo Sport** un **prospetto** contenente i **dati dallo stesso richiesti**, entro **15 giorni successivi ai 30** decorrenti dalla pubblicazione del D.P.C.M. sul sito del Dipartimento per lo Sport.

Il contributo a fondo perduto verrà **erogato direttamente dal Dipartimento per lo Sport alle società, associazioni e società sportive dilettantistiche** ritenute idonee al controllo ed alla rendicontazione della documentazione presentata.

Il mondo sportivo aspettava da tempo questo ristoro; la speranza è che le risorse destinate siano **sufficienti** a garantire un **aiuto concreto** a tutte le realtà sportive interessate e in possesso dei requisiti.